



Per quanto riguardava l'attività di pianificazione delle Province solo quelle di Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia e Varese avevano procedimenti di pianificazione in itinere e, tra questi, il Piano della Provincia di Brescia era già stato approvato dal Consiglio Provinciale.

**LA SITUAZIONE ESISTENTE NELLE POLITICHE DI SMALTIMENTO DELLE PROVINCE**

La constatazione da cui muoveva la legge era la sistematica incapacità delle province a soddisfare le proprie esigenze di smaltimento. Dalle quote di smaltimento nel 1992 emergeva:

<b>QUANTITÀ SMALTITE NEL 1992 (in tonnellate)</b>		
<b>PROVINCIA</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI NELLE PROVINCE</b>	<b>RIFIUTI SMALTITI IN AMBITO PROVINCIALE</b>
BRESCIA	486.700	565.750
- DISCARICHE	486.700	565.750
- INCENERITORI	—	—
MILANO	1.566.850	1.063.500
- DISCARICHE	1.328.350	837.000
- INCENERITORI	328.500	226.500
PAVIA	248.000	542.500
- DISCARICHE	248.000	542.500
- INCENERITORI	—	—
VARESE	424.100	609.700
- DISCARICHE	406.100	579.700
- INCENERITORI	18.000	30.000
<b>TOTALE SMALTIMENTO IN AMBITO REGIONALE</b>	<b>3.712.550</b>	<b>3.667.600</b>

A fronte di una generale incapacità di smaltimento in ambito regionale, la situazione evidenziava una sistematica deficienza di alcune province ad affrontare in modo credibile la problematica della produzione e dello smaltimento che veniva risolta scaricando su terzi, mediante indennizzo, compensazione e monetizzazione del disagio, la quota eccedente prodotta, come si evidenziava per Milano nei confronti di Brescia, Como, Pavia e Varese.

**LE LINEE GUIDA SU CUI SI BASA LA NUOVA NORMATIVA IN ORDINE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

I principi guida della nuova legge regionale sui rifiuti sono:

- a) la delega alle Province delle competenze di programmazione (pianificazione dei servizi, autorizzazioni, localizzazione degli impianti)
- b) superamento della concezione esclusiva dello "smaltimento uguale a discarica indifferenziata".

Il provvedimento infatti introduce già negli articoli che dettano i principi generali, la novità del ruolo strategico affidato alla raccolta differenziata, al riciclo ed al recupero energetico.

Vengono precisate le competenze passate alle Province e quelle che invece restano alla Regione, come l'azione di coordinamento, promozione e incentivazione dei materiali recuperati. In tal senso la Regione promuove la sottoscrizione di accordi con le organizzazioni occupantisi del recupero della carta e della plastica.

Alle Province vengono affidati compiti di programmazione e si richiede l'adozione di Piani relativi ai propri bacini entro il gennaio '94. La Regione avrebbe dovuto approvarli entro il giugno dello stesso anno, dopo averne verificato la conformità con le linee guida contenute nella legge.

Nella legge si stabilisce che qualora le Province non avessero predisposto tali strumenti di programmazione, passato un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei termini, con i poteri sostitutivi affidatele dalla legge la Regione avrebbe nominato mediante il Comitato Regionale di Controllo un Commissario per provvedere alla stesura del Piano.

### **IL PRINCIPIO DELL'AUTOSUFFICIENZA PROVINCIALE**

L'*autosufficienza provinciale*, su cui viene impostata la L.R. 21/1993, è il principio che pone le province di fronte alle proprie responsabilità in termini di controllo e riduzione della quantità prodotta, delle modalità di smaltimento, della differenziazione e riciclo anche ai fini di un contenimento dei costi.

Si stabilisce infatti che nel periodo che intercorre tra l'approvazione della legge e l'entrata in vigore dei Piani provinciali, venga adottato un Programma per la gestione dell'emergenza secondo i criteri dell'autosufficienza provinciale e con linee d'intervento particolari per l'area milanese.

Per l'attuazione dei Piani, alle Province viene assegnata la competenza di emanare provvedimenti autorizzativi, mentre alla Regione competono: le autorizzazioni alla realizzazione e alla gestione degli impianti previsti dal programma a breve termine; l'emanazione della "regolamentazione tipo" per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili; l'emanazione di disposizioni in merito al recupero di materiali di rifiuti e/o frazioni degli stessi; l'elaborazione statistica dei dati inerenti alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti sulla base dei rilevamenti negli ambiti provinciali, tramite lo strumento dell'"Osservatorio"; il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati alla riduzione e al recupero dei rifiuti, ovvero l'obiettivo di incrementare il mercato del riutilizzo dei materiali, aventi per oggetto gli operatori del settore e le attività produttive interessate; l'incentivazione del progresso tecnologico dei processi di smaltimento mediante lo sviluppo di tecnologie innovative.

I piani dovevano essere redatti dalle province secondo precisi dettami stabiliti nella Legge Regionale:

Art.15 - (Finalità e obiettivi)

1. L'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili viene definita mediante piani provinciali elaborati in conformità alle linee guida di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante della presente legge, nel rispetto dei principi della tutela della salute individuale e collettiva, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, del risparmio di risorse energetiche e del contenimento dei costi dello smaltimento.

2. I piani provinciali perseguono:

- a) il contenimento della produzione di rifiuti;
- b) la riduzione dei quantitativi e la separazione delle frazioni secca, umida, inerte e riciclabile dei rifiuti, nelle fasi di raccolta e conferimento, da destinarsi ai diversi impianti di smaltimento;
- c) il recupero delle frazioni raccolte separatamente;
- d) l'adozione di forme di smaltimento che permettono la selezione preliminare, il riutilizzo, il riciclaggio di materiali e il recupero di energia dalla frazione combustibile;
- e) la limitazione dei costi di smaltimento.

3. A tale fine ciascun piano individua, con il concorso degli enti locali, anche attraverso accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, gli interventi tendenti a costituire un sistema organico, territorialmente autosufficiente e funzionalmente integrato, di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.

4. I piani provinciali devono inoltre prevedere una capacità di smaltimento superiore al proprio fabbisogno per far fronte alle necessità di mutuo soccorso temporaneo di altre province della regione.

Art. 16 - (Contenuto dei piani)

1. I piani provinciali di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, devono contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

- a) individuazione del fabbisogno annuo di smaltimento, indicato distintamente per i rifiuti urbani e rifiuti assimilabili di origine produttiva, commerciale e del terziario, nonché dei rifiuti ingombranti;
- b) individuazione delle modalità per il contenimento della produzione dei rifiuti urbani ed assimilabili, il loro riciclaggio e il loro riutilizzo ai fini del recupero energetico;
- c) delimitazione dei bacini di utenza, in relazione agli abitanti, all'estensione territoriale e alla viabilità;
- d) individuazione delle modalità di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti;
- e) individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, delle piattaforme per la raccolta differenziata e delle stazioni di trasferimento con l'indicazione della loro tipologia, capacità di smaltimento, durata di esercizio in conformità alle linee-guida di cui all'allegato B;
- f) individuazione per ogni localizzazione dei soggetti titolari della realizzazione dei nuovi impianti e dell'adeguamento degli esistenti;
- g) valutazione dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione degli interventi previsti;
- h) individuazione delle attività di educazione ed informazione previste per favorire il raggiungimento degli obiettivi del piano;
- i) definizione del regime transitorio dell'organizzazione dei servizi di smaltimento che garantisca la copertura del fabbisogno di smaltimento dalla data di approvazione del piano fino alla effettiva entrata in esercizio del sistema previsto.

2. Qualora due o più province intendano avvalersi, per lo smaltimento, il recupero o il riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilabili, di un impianto situato nel territorio di una di esse, ovvero costituire un sistema integrato di smaltimento, recupero e riciclaggio, localizzando in ognuna di esse i relativi impianti, possono stipulare accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n.142/90, indicandone sommariamente il contenuto nei rispettivi piani.

Art. 17 - (Linee-guida per l'elaborazione dei piani)

1. Per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili le province predispongono i rispettivi piani basati su di un sistema integrato che comprenda il riutilizzo di materiali recuperabili, il recupero di energia tramite termoutilizzazione, il compostaggio delle frazioni organiche e lo smaltimento degli ulteriori residui di tali attività in discariche controllate, in conformità alle linee-guida indicate nell'allegato B alla presente legge.

È con tale riferimento che i 202 osservanti hanno avanzato i propri commenti al Piano della Provincia di Varese.

La considerazione di inadeguatezza veniva peraltro confermata da una pubblicazione della Regione Lombardia del Maggio 1993 che illustrava il Programma degli interventi, sotto riportato, da pianificare per la Provincia di Varese, interventi che non trovano riscontro nel redatto provinciale:

Interventi da avviare	Localizzazione	Titolarità	Obiettivo
1. Realizzazione sezioni di raffinazione e trattamento aerobico o anaerobico della frazione "umida" raccolta differenziatamente	Da definirsi a cura del titolare	ACCAM di Busto A.	Recupero a regime del 20-25% dei rifiuti prodotti dal bacino VA1 (entro luglio '94)
2. Realizzazione sezioni di raffinazione e trattamento aerobico o anaerobico della frazione "umida" raccolta differenziatamente	Da definirsi a cura del titolare	Comune/i preferibilmente in forma associata	Recupero a regime del 20-25% dei rifiuti prodotti dai bacini VA2, VA3, VA4 (entro luglio '94)
3. Realizzazione sezioni di raffinazione e trattamento aerobico o anaerobico della frazione "umida" raccolta differenziatamente	Varese	ASPEM di Varese	Recupero a regime del 20-25% dei rifiuti prodotti dal bacino VA5 (entro luglio '94)

Nota: La frazione "secca" va avviata ad impianti di termodistruzione esistenti

VA1: Quota parte aree competenza ACCAM (100.000 abitanti)

VA2: Area competenza comunità montana Valli Luinesi (32.000 abitanti)

VA3: Area competenza comunità montana Valganna e Valmarchirolo (18.000 abitanti)

VA4: Area competenza comunità montana Valceresio (46.000 abitanti)

VA5: Area competenza ASPEM (87.000 abitanti)

**NESSUN ULTERIORE IMPIANTO SENZA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Per la pianificazione provinciale e l'attuazione dei Piani la legge disegna una radicale inversione di tendenza rispetto alla normativa precedente.

In particolare, non si può attuare la scelta di impianti se questi non risultano collegati al servizio della raccolta differenziata. Vi è, in questo senso, una forte spinta alla sperimentazione del servizio di raccolta sia per la tipologia d'intervento che per bacini di utenza. Si passa, cioè, da un sistema molto rigido che prevedeva quote di smaltimento in discarica pari al 90%, ad un sistema integrato e flessibile basato su scelte organizzative ed impiantistiche diversificate: raccolta differenziata, selezione delle frazioni di rifiuti cosiddetti "secchi" da quelli "umidi", recupero per l'agricoltura della frazione "umida", termodistruzione con recupero energetico della frazione "secca" (termoutilizzazione).

In allegato alla legge vengono inoltre riportate linee guida di carattere generale in merito alla realizzazione degli impianti, nonché quelle per la redazione dello studio della compatibilità ambientale che dovrebbero accompagnare i progetti di nuovi impianti.

Infine viene assegnato alla competenza delle Province il rilevamento statistico dei dati inerenti alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti per ambito provinciale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale (vedi Osservatorio Provinciale dei Rifiuti).

In definitiva, a fronte di una situazione che vedeva la raccolta differenziata separata dal circuito generale di raccolta e di smaltimento, con la nuova legge regionale ci si proponeva di costruire un sistema integrato attraverso una serie di azioni contemporanee e correlate tali da consentire il trattamento e lo smaltimento di flussi di rifiuti differenziati nel miglior modo possibile, tenendo conto sia delle condizioni ambientali che economiche.

La L.R. 21/1993 puntualizzava con precisione le frazioni destinate alla differenziazione su cui doveva essere articolato lo sforzo dei piani provinciali:

*a) Rifiuti pericolosi:*

*a1) batterie e pile;*

*a2) prodotti e relativi contenitori, etichettati con simbolo "T" e "F";*

*a3) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;*

*a4) lampade a scarica e tubi catodici;*

*a5) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;*

*a6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.*

*b) Rifiuti liquidi*

*b1) olii e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva*

*c) Rifiuti organici compostabili:*

*c1) rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale;*

*c2) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno.*

*d) Rifiuti solidi:*

*d1) rifiuti ingombranti;*

*d2) materiali in vetro;*

*d3) contenitori in plastica;*

*d4) materiali in metallo;*

*d5) carta e cartone;*

d6) frigoriferi o frigocongelatori e simili;

d7) componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;

d8) polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi.

3. Fatte salve le disposizioni statali vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, i comuni attivano tutte le procedure amministrative atte a garantire l'avvio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, della raccolta differenziata delle categorie di rifiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e d1), d2), d3); d4), d5), ed entro 180 giorni, dei rifiuti di cui al comma 1, lettera c2), d6), d7) e d8).

### **I TEMPI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

La legge indica *le frazioni di rifiuti da raccogliere separatamente* e fissa gli obiettivi da raggiungere per i comuni: 10% di raccolta differenziata entro il luglio 1994, 25% entro il mese di luglio 1997, predisponendo i regolamenti comunali e coinvolgendo i consorzi nazionali obbligatori (plastica, vetro, alluminio, ecc.). Sono quindi previste strutture ed impianti a sostegno del recupero e del riciclo: si tratta innanzitutto delle piattaforme per la raccolta e degli impianti di compostaggio.

Per garantire la realizzabilità di alcuni degli interventi proposti (in particolare di alcuni nuovi impianti di scarico controllato), si sarebbero resi necessari protocolli d'intesa tra la Regione e gli Enti Locali interessati, alcuni già formalizzati (plastica - intesa Regione-Replastic-, vetro, alluminio, carta). Accordi di programma con le Associazioni industriali di riferimento per il recupero ed il riciclo delle materie seconde e con le associazioni agricole, nonchè specifici accordi locali da coordinarsi a cura delle Province, avrebbero garantito la razionale utilizzazione delle frazioni raccolte separatamente, ivi compresa la frazione combustibile e il compost.

Viene comunque anche in questi casi riservata alle Amministrazioni Provinciali la funzione di indirizzo e di coordinamento delle iniziative di conferimento dei flussi di rifiuti non altrimenti smaltibili in ambito provinciale.

### **LE LINEE GUIDA DELLA NUOVA NORMATIVA: LE SCADENZE PER I COMUNI**

La L.R. 21/1993 fissa in 90 giorni dalla data di entrata in vigore il termine entro il quale i Comuni devono attivare tutte le procedure amministrative atte a garantire l'avvio della raccolta differenziata per le seguenti frazioni di rifiuti pericolosi: batterie e pile; prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" o "F"; prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati; lampade a scarica e tubi catodici; siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico del territorio comunale; cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

Per i rifiuti liquidi: olii e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva. Per i rifiuti solidi: rifiuti ingombranti; materiali in vetro; contenitori in plastica; materiali in metallo; carta e cartone.

Entro 180 giorni, invece, i Comuni devono procedere alla raccolta differenziata delle frazioni dei rifiuti organici compostabili, quali vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti di legno-cellulosa naturali.

Per i rifiuti solidi: frigoriferi o frigocongelatori e simili; componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi; polistirolo ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi. Qualora i Comuni siano dotati d'impianti autorizzati in grado di selezionare e di recuperare frazioni singole dei rifiuti viene consentito il conferimento congiunto delle stesse.

Infine, all'entrata in funzione degli impianti di compostaggio previsti dal programma a breve termine e dai piani provinciali, i Comuni situati nel corrispondente bacino di utenza devono conferire separatamente la frazione umida di rifiuti.

### **L'IMMEDIATA GESTIONE DELL'EMERGENZA**

Il Programma a breve termine, pur confermando e/o ampliando impianti di scarico controllato di rifiuti solidi urbani già in funzione o già autorizzati da leggi precedenti, prevedeva quelle novità che sono alla base dell'intera legge, come precedentemente descritte.

In dettaglio, gli interventi proposti a partire dal maggio 1993 rispondono ai seguenti obiettivi:

- \* recepimento delle indicazioni espresse dalle Amministrazioni;
- \* progressiva riduzione dei quantitativi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento;
- \* avvio in ogni Provincia di iniziative-pilota di raccolta differenziata della frazione "umida";
- \* realizzazione di impianti innovativi, finalizzati al recupero della frazione "umida" e della frazione "secca" (riciclo) dei rifiuti raccolti differenziatamente; adeguamento di impianti esistenti, finalizzato all'effettivo recupero della frazione "umida";
- \* avvio della realizzazione di impianti innovativi, finalizzati al recupero energetico della frazione "secca"; progressiva riduzione dei conferimenti a discarica e fuori Provincia;
- \* recupero del principio di titolarità pubblica degli impianti (Comuni preferibilmente in forma associata).

In dettaglio il Consiglio Regionale si proponeva:

- l'obiettivo minimo di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili (ivi inclusi i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato) e dei rifiuti pericolosi sino almeno al 25%;
- la realizzazione di piattaforme a supporto della raccolta differenziata e di impianti di trattamento delle frazioni organiche derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato (con sostegno finanziario e normativo di iniziativa regionale);
- l'avviamento di modelli innovativi di raccolta dei rifiuti, basati sul sistema "secco-umido", con la valorizzazione prevalente della frazione "umida", in ogni provincia (popolazione complessivamente interessata entro luglio 1994: 2.500.000 abitanti);
- la realizzazione di 14-16 nuovi impianti di trattamento aerobico o anaerobico della frazione "umida" (rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica, mercatale) raccolta differenziatamente;

- l'adeguamento degli impianti di compostaggio di Ceresara (Mn), Pieve di Coriano (Mn), Cedrasco (So) entro il luglio '94, finalizzato al recupero di 110 tonnellate/giorno di rifiuti);

- la realizzazione di un nuovo impianto di riciclo della frazione "secca" entro il luglio 1994 a Muggiano (MI) (finalizzato al recupero di circa 50 tonnellate/giorno di rifiuti);

### **IL PROGRAMMA A BREVE TERMINE**

Gli intenti comuni a tutte le Province previsti dal Programma a Breve Termine sono l'attivazione della raccolta differenziata (art. 5 comma 3) in tutti i Comuni, con obiettivo di raccogliere differenziatamente il 10% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale entro il luglio 1994; l'attivazione della raccolta separata della frazione "umida" (rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica, mercatale) in bacini sperimentali con l'obiettivo di raccogliere un ulteriore 15-20% dei rifiuti prodotti nei bacini individuati; realizzazione di piattaforme (art. 10) al fine di stoccare, nobilitare ed eventualmente trattare le frazioni raccolte in modo differenziato.

La localizzazione di queste strutture, a servizio di un bacino di almeno 10.000 abitanti, è da definirsi a cura del soggetto titolare che dovrà essere un Comune o preferibilmente più Comuni in forma associata.

In ogni Provincia è inoltre prevista la realizzazione di sezioni di trattamento delle frazioni derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligno-cellulosici naturali. La localizzazione, anche in questo caso, è da definirsi a cura del soggetto titolare anche se sono da collocarsi preferibilmente presso le piattaforme per la raccolta differenziata.

Sono inoltre previsti impianti di trattamento aerobico o anaerobico della frazione "umida" raccolta differenziatamente, impianti di termoutilizzazione per il trattamento della frazione "secca" (laddove i progetti sono in una fase avanzata di predisposizione secondo i dettami della legge) e infine impianti di scarico controllato (come sopra definiti) per sopperire a residui fabbisogni di breve periodo.

### **RACCOLTA DIFFERENZIATA: L'INTESA REGIONE-REPLASTIC**

Sviluppando nello specifico contesto lombardo i contenuti dell'accordo quadro firmato il 12 gennaio 1993 tra Replastic, ANCI, Federambiente ed Assoambiente, la Regione Lombardia e Replastic si impegnavano a promuovere lo sviluppo della raccolta differenziata dei contenitori in plastica per liquidi individuando un percorso programmato, volto soprattutto alla massimizzazione della quantità del materiale raccolto, con la garanzia di un compenso concordato per i servizi effettuati.

L'intesa in corso di definizione conclusiva tra Regione Lombardia e Replastic costituisce lo strumento per la realizzazione di questi obiettivi; i punti qualificanti riguardano: l'informazione e la sensibilizzazione; le modalità di attivazione della raccolta differenziata; l'obiettivo minimo della raccolta differenziata; le modalità di conferimento; i compensi relativi ai servizi effettuati. Per quanto riguarda l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini, Replastic manterrà stretti rapporti con l'Osservatorio Regionale Rifiuti al fine di monitorare l'andamento della raccolta e il riciclo, realizzerà iniziative di sensibilizzazione nelle realtà locali servite

dalla raccolta differenziata e collaborerà con la Regione in specifici programmi di educazione, formazione e divulgazione.

### ***I CONTENITORI LIQUIDI NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA***

Presupposto sostanziale per il raggiungimento dell'obiettivo di recupero di questa frazione dei rifiuti è l'obbligo del conferimento e della raccolta differenziata dei contenitori per liquidi, così come previsto nel Progetto di legge di revisione della L.R. 37/1988; i Comuni attivano e strutturano tale servizio in modo tale da raggiungere un quantitativo minimo di materiale raccolto di 2 kg/anno per abitante servito (circa 40% del consumo) e con una presenza di frazioni estranee inferiore al 15%.

L'intesa precisa inoltre i circuiti ottimali che i comuni utilizzeranno per il conferimento del materiale raccolto agli impianti già esistenti e a quelli che Replastic realizzerà prioritariamente in Lombardia. Le piattaforme per la raccolta differenziata soggette a finanziamenti regionali FRISL (Fondo Regionale Infrastrutture Sociali Lombardia), costituiscono fondamentale elemento di ottimizzazione di tali circuiti.

È allo studio da parte di Replastic l'ipotesi di realizzare un impianto nella provincia di Milano, dove selezionare e trattare i contenitori plastici raccolti, predisponendoli per il riciclo finale.

L'attuazione dell'intesa verrà realizzata attraverso apposite convenzioni da stipularsi localmente tra i soggetti che operano nel sistema della raccolta differenziata nei diversi bacini di utenza.

### ***DESTINAZIONE DEL MATERIALE PLASTICO RITIRATO E RICICLO***

A seguito dell'accordo con la Regione, ***Replastic si impegna a ritirare il materiale raccolto, destinandolo prioritariamente al riciclo***, assicurando un contributo agli oneri sostenuti dai Comuni, definito con riferimento all'accordo quadro nazionale, sulla base delle caratteristiche della frazione conferita.

*Tale compenso avrebbe potuto essere modificato in quei bacini dotati di sistemi di raccolta particolarmente efficaci e/o di impianti innovativi di valorizzazione e trattamento dei rifiuti urbani, ed in particolare dei contenitori in plastica per liquidi.*

Replastic e la Regione avrebbero collaborato, infine, alla sperimentazione di innovativi circuiti di raccolta e riciclo con particolare riguardo alle indicazioni maturate a livello comunitario o nazionale. La Regione, gli Enti e le aziende da essi dipendenti avrebbero provveduto, di norma, ad acquistare materiale plastico proveniente da attività di recupero

I termini dell'intesa (soggetta a revisione biennale) risultavano, comunque, modificabili qualora fossero emersi, in sede normativa nazionale o regionale, sostanziali modifiche degli obblighi previsti a carico delle parti.